

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1105 del 07/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa CARPENTERIE METALMECCANICHE GOLLINI DI GOLLINI LEONARDO E ARONNE S.N.C. con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Frazione di Scortichino, Via Provinciale n. 113/B; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di CARPENTERIA METALLICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1073 del 04/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette MARZO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 37316/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa **CARPENTERIE METALMECCANICHE GOLLINI DI GOLLINI LEONARDO E ARONNE S.N.C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE), Frazione di Scortichino, Via Provinciale n. 113/B; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA.**

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno in data 11/12/2018, assunta al P.G. dell'Ente al n. 37840 del 12/12/2018, integrata mediante documentazione integrativa volontaria pervenuta alla PEC del Comune di Bondeno in data 17/12/2018, registrata al Prot. comunale n. 38559 del 18/12/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP il 18/12/2018 con P.G. n. 0038777, Prat. SUAP n. 659/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/15343 del 19/12/2018, dall'Impresa **CARPENTERIE METALMECCANICHE GOLLINI DI GOLLINI LEONARDO E ARONNE S.N.C.** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE) Frazione di Scortichino, Via Provinciale n. 113/B per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **CARPENTERIA METALLICA**;

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni, nella fattispecie per l'attività di Saldatura di oggetti e superfici metalliche e per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue di tipo domestico tramite subirrigazione ;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a*

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"*;

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *"Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005"*;

**VISTA** la nota del Comune di Bondeno, Settore Tecnico - Sportello Unico per le Attività Produttive Prot. Gen. n° 4477 del 08/02/2019 acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/22356 del 12/02/2019 con la quale è stato trasmesso il parere Prot. n. 4372 del 07/02/2019 rilasciato dal Servizio Ambiente del

Comune di Bondeno riguardante gli scarichi di acque reflue domestiche mediante sub-irrigazione e l'impatto acustico nel quale è stato specificato quanto segue:

#### 1) RELATIVAMENTE ALL'IMPATTO ACUSTICO

- *“Verificato che l'immobile nel quale sarà insediata l'attività è localizzato in classe acustica V, “aree prevalentemente industriali”, si prende atto favorevolmente della seguente documentazione ricompresa tra gli elaborati allegati all'istanza:*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal tecnico abilitato in acustica ambientale, Dott. Vittorio Colamussi, con la quale si dichiara che l'attività, sebbene non rientri tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/2011, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica Comunale, adottata con DCC n. 32 del 07/04/2014;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta, sig.r Gollini Leonardo con la quale si dichiara che le emissioni di rumore derivanti dall'attività non saranno superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio”.*

#### 2) RELATIVAMENTE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

- *“Visti gli elaborati a corredo della domanda firmati dal Tecnico abilitato Geom. Valerio Zanardi, dai quali si evince che le acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici del capannone saranno scaricate su suolo con impianto di sub-irrigazione;*
- *Visto inoltre che:*
  - *Il dimensionamento dell'impianto di subirrigazione ha tenuto conto di n. 6 addetti lavoranti nel periodo di massimo carico di lavoro i quali danno origine a 3 abitanti equivalenti;*
  - *In relazione alla natura del terreno, il sistema di dispersione è stato dimensionato di lunghezza complessiva pari a 40 metri lineari, considerando una lunghezza della colonna disperdente almeno pari a 10ml/ae;*
- *Vista la relazione idrogeologica datata 12 giugno 2018 a firma della Dott.ssa Geol. Cecilia Agostini dalla quale si rilevano le caratteristiche litologiche del terreno, stabilendo in 10 ml per abitante equivalente la lunghezza ottimale della colonna disperdente;*
- *Richiamata la nota, prot. 69661 del 24/07/2018 con cui HERA ha certificato che l'immobile sito in Provinciale 113/B è inserito in zona non dotata di servizio di pubblica fognatura;*

- *Richiamata altresì la dichiarazione resa dal titolare sig. Gollini Leonardo in sede di istanza in cui si dichiara che l'utilizzo del piazzale è tale da escludere ogni possibile dilavamento di sostanze inquinanti;*
- *si propone all'Autorità competente, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta CARPENTERIE METALMECCANICHE GOLLINI DI GOLLINI LEONARDO E ARONNE S.N.C, per l'attivazione dello scarico su suolo, mediante subirrigazione, delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici situati nel capannone, a condizione che venga rispettato quanto previsto nello schema di scarico riportato nella tavola di cui all'Allegato 1 al parere comunale e vengano rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003, N. 1053”;*

**CONSIDERATO** che gli scarichi derivanti unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che con DGR della regione emilia romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

**DATO ATTO** che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno all'impresa **CARPENTERIE METALMECCANICHE GOLLINI DI GOLLINI LEONARDO E ARONNE S.N.C.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno (FE) Frazione di Scortichino, Via Provinciale n. 113/B, codice fiscale e P.IVA n. 01136270384, per l'esercizio dell'attività di **CARPENTERIA METALLICA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

- 1) Lo scarico autorizzato di reflui di tipo domestico negli strati superficiali del suolo tramite subirrigazione è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Venga rispettato quanto previsto nello schema di scarico riportato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 3) Vengano rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 Giugno 2003, N. 1053;

**B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** (saldatura di particolari metallici ) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

- a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- b) Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).
- c) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- d) Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- e) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni di brasatura e saldobrasatura (dolci o forti) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

- f) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- g) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- h) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- In caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- Nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del

loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Bondeno, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

*Firmato Digitalmente*

La Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**